

Ordinanza sugli istituti di formazione per il personale di manutenzione d'aeromobili (OJAR-147)

del 25 agosto 2000

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 1948¹ sulla navigazione
aerea (LNA);

visto l'articolo 138a dell'ordinanza del 14 novembre 1973² sulla navigazione aerea
(OSIA),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica agli istituti svizzeri che impartiscono in Svizzera
o presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse la formazione di base e la formazione spe-
cifica per determinati tipi di aeromobili prescritte dal regolamento JAR-66³ e che
intendono svolgere i relativi esami.

² In mancanza di prescrizioni estere più rigorose, la presente ordinanza si applica
agli istituti svizzeri che impartiscono all'estero la formazione di base e la formazio-
ne specifica per determinati tipi di aeromobili prescritte dal regolamento JAR-66 e
che intendono svolgere i relativi esami.

Art. 2 Licenze per istituti di formazione

¹ Gli istituti menzionati nell'articolo 1 devono essere titolari di una licenza per isti-
tuti di formazione rilasciata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio)⁴.

² Il rilascio e il rinnovo della licenza nonché l'estensione del suo campo d'appli-
cazione sono disciplinati dal regolamento JAR-147⁵.

³ Il regolamento JAR-147 può essere consultato all'Ufficio federale dell'aviazione
civile (Ufficio) o ottenuto dietro pagamento presso il competente servizio delle Au-
torità aeronautiche comuni (JAA)⁶. Esso non è né pubblicato nella Raccolta ufficiale
delle leggi federali né tradotto.

RS 748.127.23

¹ **RS 748.0**

² **RS 748.01**

³ Joint Aviation Requirements on Certifying Staff Maintenance.

⁴ Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

⁵ Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Training/Examinations.

⁶ Indirizzo: IHS, Aviation Information, 15 Inverness Way East, Englewood, CO, 80112

USA (www.ihsaviation.com); distribuzione in Svizzera: Technischer Fachbuch-Vertrieb
AG, Spitalstrasse 12, CH-2501 Bienne (www.tfv.ch).

Art. 3 Istituti di formazione con sede all'estero

¹ L'Ufficio può rilasciare licenze anche a istituti di formazione esteri con sede in uno Stato che non è membro delle JAA⁷, a condizione che il bisogno sia provato e che non ne risulti un onere sproporzionato.

² L'Ufficio può riconoscere l'autorizzazione rilasciata a un istituto di formazione da uno Stato estero non membro delle JAA che lo abilita ad impartire la formazione di base e la formazione specifica per determinati tipi di aeromobili prescritte, e svolgere i relativi esami, a condizione che l'istituto adempia tutti i requisiti complementari fissati dalle JAA a garanzia della conformità con il regolamento JAR-147.

Art. 4 Diritti e doveri

I diritti e i doveri del titolare di una licenza sono disciplinati dal regolamento JAR-147.

Art. 5 Durata di validità della licenza

¹ La licenza è rilasciata per una durata indeterminata. In casi particolari, l'Ufficio può limitarne la durata di validità.

² La durata di validità di una licenza rilasciata in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 è determinata dalla durata di validità fissata dall'autorità estera.

Art. 6 Revoca della licenza e limitazione del campo di applicazione

In virtù dell'articolo 92 LNA, l'Ufficio può pronunciare la revoca definitiva o temporanea di una licenza o limitarne la validità, in particolare se accerta che:

- a. le condizioni determinanti per il rilascio della licenza non sono più adempiute;
- b. le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente o in modo grave;
- c. viene impedito all'Ufficio l'accesso all'istituto o il titolare rifiuta di consegnargli i documenti necessari per controllare l'applicazione di dette prescrizioni.

Art. 7 Deroghe

¹ In casi debitamente motivati, l'Ufficio può autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza.

² Esso può limitare la durata delle deroghe e vincolarle a condizioni e obblighi.

⁷ Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA Hoofddorp, Netherlands.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

25 agosto 2000

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

2282